

Regolamento della Commissione Regionale per le Comunicazioni Sociali

Art. 1 – Istituzione

Nello spirito dell'Istruzione pastorale della Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali "*Comunio et progressio*" (23 maggio 1971), e dell'Istruzione pastorale del Pontificio consiglio delle Comunicazioni sociali "*Aetatis novae*" (22 febbraio 1992), in conformità a "*Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della chiesa*" (18 giugno 2004) della Conferenza Episcopale Italiana, e nel quadro organizzativo dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, viene rinnovata in data 29 settembre 2009 la Commissione Regionale per le Comunicazioni sociali.

Art. 2 – Natura e finalità

La Commissione Regionale per le Comunicazioni sociali alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in accordo e per mandato della Conferenza episcopale Triveneto, persegue i seguenti fini e compiti:

- § 1 *"Fare opera di promozione, di studio, di coordinamento delle attività dei cattolici nel campo delle comunicazioni sociali"* (C.P. 170) per la regione ecclesiastica del Triveneto, nel pieno rispetto dell'identità e delle modalità operative di ogni chiesa locale; sostenere *"l'impegno nei mass media (che) non ha solo lo scopo di moltiplicare l'annuncio: si tratta di un fatto più profondo, perché l'evangelizzazione stessa della cultura moderna dipende in gran parte dal loro influsso. Non basta, quindi, usarli per diffondere il messaggio cristiano e il magistero della Chiesa, ma occorre integrare il messaggio stesso in questa nuova cultura creata dalla comunicazione moderna"* (R. M., 37).
- § 2 Prestare costante attenzione pastorale ai problemi del mondo pastorale della comunicazione sociale, analizzando la situazione interna ed esterna alla comunità ecclesiale per individuare le problematiche comuni e se necessario preparare *"documenti informativi...utili per il monitoraggio degli interventi legislativi e normativi nel campo delle comunicazioni sociali"* (Direttorio, 201) e così assistere i Vescovi e la CET nelle loro responsabilità pastorale.
- § 3 Assicurare un momento regionale di confronto, corresponsabilità e orientamento fra i diversi uffici diocesani e le diverse forze ecclesiali operanti nella e per la pastorale, in quanto *"è necessario che la comunicazione sia parte integrante di ogni piano pastorale perché essa di fatto ha un contributo da dare ad ogni altro apostolato, ministero o programma"* (Ae. n. 17); incentivare la maturazione e la formazione di un pensiero comune così da giungere allo *"studio di proposte operative sul versante dei media, favorendo al massimo le sinergie e le collaborazioni"* (D. 201) nel rispetto delle singole specificità.
- § 4 Mantenere aperto il dialogo e la collaborazione tra gli organismi ecclesiali della regione e quelli civili - secondo le modalità appropriate - che abbiano un riferimento a problemi inerenti alla pastorale degli strumenti di comunicazione sociale; curare i rapporti con i professionisti delle comunicazioni sociali e le relative associazioni operanti nella regione, offrendo occasioni di incontro e di riflessione su aspetti etici e culturali.
- § 5 Promuovere, con il consenso della CET, alcune iniziative di pastorale per le comunicazioni sociali (corsi, convegni, incontri...) che, per loro natura, richiedano un ambito interdiocesano o regionale.

Art. 3 – Composizione

La Commissione Regionale per le Comunicazioni Sociali è composta da:

- a) Il Vescovo Delegato della CET
- b) Dai direttori degli uffici per le Comunicazioni sociali di ciascuna diocesi della regione conciliare.
- c) Su proposta del Vescovo delegato e dei direttori diocesani, possono fare parte i referenti regionali dei media cattolici e delle associazioni di settore, i religiosi indicati da Usmi e Cism a livello regionale
- d) Altri componenti possono essere cooptati o invitati alle singole riunioni senza diritto di voto per particolari competenze

Art. 4 – Organizzazione

La Commissione Regionale, presieduta dal Vescovo Delegato, si organizza eleggendo, secondo le modalità indicate agli artt. 14 e 16:

- a) Il Responsabile
- b) Il Segretario
- c) Tre Vice-Responsabili in rappresentanza delle tre Regioni civili

Art. 5 – Presidente

La Commissione Regionale è presieduta da un Vescovo Delegato eletto dalla Conferenza Episcopale Triveneto *ad quinquennium*.

Art. 6 – Compiti del Responsabile

I compiti del Responsabile della Commissione Regionale - che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti della Commissione, e per i quali il Responsabile potrà avvalersi dei Vicepresidenti e della collaborazione di altri membri della Commissione - sono:

- § 1 Tenere in via ordinaria i rapporti con il Vescovo Delegato e, per suo tramite, con la Conferenza Episcopale del Triveneto e la Segreteria CET.
- § 2 Convocare la Commissione, su mandato del Vescovo Delegato Presidente, e presiederne i lavori in assenza del Presidente stesso.
- § 3 Provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Commissione, e a quanto si riferisce all'organizzazione della sua attività.
- § 4 Coordinare la realizzazione delle iniziative pastorali regionali previste all'art. 2 § 5.
- § 5 Tenere i contatti con gli organismi regionali previsti all'art. 2 §§ 3-4.
- § 6 Tenere i rapporti, a nome della CET con la Consulta Nazionale/Commissione Nazionale di pastorale delle Comunicazioni sociali e con l'Ufficio Nazionale di pastorale per le Comunicazioni sociali della CET, per quanto riguarda l'attività regionale.

Art. 7 – Compiti del Segretario

I compiti del Segretario della Commissione Regionale – che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti del Responsabile della Commissione – sono:

- a) provvedere alla stesura e alla diffusione ai membri e alla Segreteria CET dei verbali
- b) tenere aggiornato ed in ordine l'archivio

- c) provvedere alla spedizione delle convocazioni

Art. 8 – Presidenza: composizione e finalità

Il Vescovo Delegato, il Responsabile, i Vice-Responsabili e il Segretario costituiscono la Presidenza della Commissione Regionale.

La Presidenza, il cui ruolo è primariamente di tipo organizzativo ed esecutivo, viene convocata secondo le esigenze.

In assenza del Vescovo Delegato presiede l'incontro il Responsabile.

Art. 9 – Convocazione della Commissione

Circa la convocazione della Commissione Regionale per le Comunicazioni sociali viene stabilito quanto segue:

- § 1 La Commissione viene convocata dal Responsabile ordinariamente tre/quattro volte all'anno, nelle forme previste dall'art. 9, § 2, e con un calendario annuale convenuto.
- § 2 L'ordine del giorno degli incontri viene formulato su proposta della Commissione o del Vescovo Delegato Presidente. L'ordine del giorno deve avere comunque l'approvazione della Presidenza, e deve essere comunicato ai membri della Commissione con un anticipo di almeno quindici giorni (salvo casi di emergenza o di forza maggiore).
- § 3 Altre convocazioni, dovute ad esigenze particolari o a motivi di urgenza, possono essere stabilite dalla metà più uno dei membri della Commissione o dalla Presidenza e comunque sempre con il consenso del Vescovo Delegato.

Art. 10 – Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza effettiva di due terzi delle Diocesi.

Art. 11 – Membri della Commissione

I membri della Commissione Regionale sono tenuti a partecipare alle riunioni programmate e a offrire tutto il proprio apporto nella messa in atto delle finalità della Commissione stessa.

Nel caso in cui un membro della Commissione sia assente in maniera ingiustificata per tre volte, in accordo con il Vescovo Delegato e il Responsabile, sarà avvertito che può essere sostituito per cooptazione di un'altra persona o per presentazione da parte del Vescovo della Diocesi che rappresentava.

Art. 12 – Rapporti con la CET

- § 1 La Commissione si impegna a mantenere un dialogo costante con la Conferenza Episcopale Triveneta, alla quale, tramite il Vescovo Delegato, presenta problemi e istanze e dalla quale accoglie scelte e indicazioni pastorali.
- § 2 Sarà premura del segretario inviare regolarmente alla Segreteria della CET sia l'ordine del giorno delle riunioni, sia i verbali approvati delle stesse (corredati da copia di tutta la documentazione prodotta dalla Commissione).

Art. 13 – Rapporti con le Diocesi

La Commissione Regionale, essendo un ambito di coordinamento, confronto e scambio, rispetta l'autonomia, la specificità e le decisioni delle singole Diocesi, offrendo al contempo ad esse tutto l'aiuto auspicato.

Art. 14 – Elezione e nomina del Responsabile

§ 1 Il Responsabile della Commissione Regionale viene nominato dalla Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di una terna di candidati, di norma tra i direttori degli uffici diocesani delle Comunicazioni sociali, presentati dalla Commissione stessa.

§ 2 I tre candidati da presentare alla CET sono eletti con scrutinio segreto. Sono proposti alla CET i primi tre nominativi che hanno guadagnato il maggior numero di voti. L'elezione è valida se sussistono i requisiti di cui all'art. 10.

§ 3 Hanno diritto di voto tutti i membri in carica della Commissione.

Art. 15 – Durata del mandato del Responsabile

§ 1 Il Responsabile della Commissione Regionale dura in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile per altri due mandati consecutivi.

§ 2 Nel caso in cui il Responsabile debba abbandonare il suo servizio prima della scadenza del mandato per cause giustificate, deve darne comunicazione scritta alla Conferenza Episcopale del Triveneto. Si provvederà inoltre ad organizzare immediatamente nuove elezioni per individuare una nuova terna di candidati da presentare alla CET per la nomina del successore. Il nuovo Responsabile eserciterà il suo compito fino alla scadenza del mandato biennale del Responsabile precedente, dopodiché si provvederà a nuova votazione.

Art. 16 – Elezione del Segretario e durata del suo mandato

§ 1 Il Segretario della Commissione Regionale è votato a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consensi.

§ 2 Il Segretario dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile per non oltre due mandati consecutivi.

Art. 17 – Votazioni

Quando s'impone la necessità o l'opportunità di una votazione prevale la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La votazione è valida se sussistono i requisiti di cui all'art. 10. Quando una decisione concerne l'elezione di una persona, si procede con voto segreto.

Art. 18 – Finanziamenti, bilanci e questioni economiche

§ 1 Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione Regionale sono a carico degli stessi membri e parzialmente della Conferenza Episcopale del Triveneto, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET.

§ 2 L'esercizio finanziario della Commissione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

- § 3 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa - relativo all'anno solare successivo - entro la fine del mese di ottobre.
- § 4 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa - relativo all'anno solare precedente - entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo Delegato.
- § 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate vanno autorizzate dalla CET.

Art. 19 – Pubblicazioni di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa

- § 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Commissione Regionale e che interessano la Regione Conciliare sono rese pubbliche di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e devono ricevere il consenso dalla CET.
- § 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Commissione Regionale sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e sono, di norma, approvati dal Presidente o dal Segretario CET.
- § 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi 1 del presente articolo, esse devono essere autorizzate secondo quanto indicato all'art. 18 §§ 1, 3 e 5.

Art. 20 – Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento, devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneto.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto qui non è indicato, si fa riferimento alle norme proprie della CEI e a quelle generali del diritto canonico e del diritto civile.

Zelarino, 29 settembre 2009